

COMUNE DI MATERA

Settore Polizia Locale
Ufficio Traffico

Prot. n.

Ord. n. 08

Matera, 09.01.2019

Oggetto: disciplina della circolazione veicolare in località Murgia Timone dal 12 gennaio al 31 dicembre 2019.

IL DIRIGENTE / COMANDANTE

Premesso che in occasione degli eventi programmati nell'ambito di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è previsto in località Murgia Timone un incremento dei flussi turistici;

Vista la nota prot. n. 130/19/PL con la quale l'Assessore al ramo, al fine di consentire l'ordinato afflusso veicolare nelle aree di maggiore richiamo turistico, propone l'istituzione del divieto di transito e sosta in località Murgia Timone tutti i giorni prefestivi e festivi a partire dal 12 gennaio al 31 dicembre 2019, dalle ore 11:00 alle ore 17:00;

Valutato e ritenuto condivisibile disciplinare la sosta e la circolazione dei veicoli, sul tratto di strada tra la S.S. 7 e il piazzale Belvedere, al fine di dover garantire la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto necessario pertanto, adottare un provvedimento con il quale istituire il divieto di transito temporaneo, nel tratto di strada compreso tra l'intersezione località Jazzo Gattini ed il piazzale Belvedere tutti i giorni prefestivi e festivi dal 12 gennaio al 31 dicembre 2019, dalle ore 11:00 alle ore 17:00, l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, sul tratto di strada tra la S.S. 7 e il piazzale Belvedere e l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sul piazzale del Belvedere, dalle ore 11:00 alle ore 17:00 tutti i giorni prefestivi e festivi;

Visto il C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;

Visto il D. Lgs. n. 2 67/2000 (T.U.E.L.).

ORDINA

per i motivi indicati in premessa:

- ***L'istituzione temporanea del divieto di transito, in località di Murgia Timone, nel tratto di strada tra la località Jazzo Gattini ed il piazzale Belvedere, dalle ore 11:00 alle ore 17:00, dei giorni prefestivi e festivi nel periodo dal 12 gennaio al 31 dicembre 2019, eccetto frontisti, bus del TPL, NCC, Taxi, bus scoperti, mezzi di soccorso e di polizia, veicoli a servizio di persone titolari di contrassegno per diversamente abili.***
 - ***Nelle predette eccezioni non rientrano i bus turistici superiori a 9 posti.***
- ***L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, sul tratto di strada tra la S.S. 7 e il piazzale Belvedere, tutti i giorni prefestivi e festivi dal 12 gennaio al 31 dicembre 2019;***
- ***L'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, sul piazzale del Belvedere, dalle ore 11:00 alle ore 17:00 tutti i giorni prefestivi e festivi dal 12 gennaio al 31 dicembre 2019.***

Gli Operatori del Settore di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione veicolare ed entrerà in vigore previa apposizione della segnaletica stradale nei termini previsti dal D.lgs. 285/92 e dal D.P.R. 495/92.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare dall'inosservanza della presente ordinanza.

M.llo LA GUARDIA Giuseppe

IL DIRIGENTE POLIZIA LOCALE
- Dott. Michele MAIULLARI -